

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio le attività affidatarie sono realizzate e gestite in modo da:

- *minimizzare le cause di incendio;*
- *garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;*
- *limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali e dei locali vicini;*
- *assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;*
- *garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.*

In considerazione della particolare rilevanza del tema, ai fini della prevenzione incendi SACBO fornisce le indicazioni necessarie a garantire il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza antincendio negli ambienti aeroportuali disponendo per le attività svolte da terzi all'interno dell'aerostazione, quanto segue:

a) DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

La destinazione d'uso dei locali (*dell'affidatario*) deve essere conforme a quella autorizzata da SACBO.

Qualsiasi modifica agli impianti, al lay-out, al carico d'incendio o alle strutture dell'unità assegnata, significativa per gli aspetti di sicurezza antincendio e di gestione delle emergenze, dovrà essere comunicata e condivisa con SACBO, secondo le modalità previste nel contratto di locazione.

b) PLANIMETRIE DI EMERGENZA

L'affidatario, compatibilmente con le dimensioni dell'unità assegnata, deve dotarsi di un numero adeguato di *planimetrie di emergenza* che devono essere affisse in posizione visibile e mantenute aggiornati al lay-out esistente negli spazi comuni SACBO ha predisposto ed affisso negli spazi comuni le planimetrie di emergenza con riportate le norme di comportamento generali in caso d'incendio.

c) PRESIDI ANTINCENDIO

Ai sensi delle disposizioni vigenti le attività commerciali e gli uffici devono essere dotati dell'adeguato numero di estintori, distribuiti in modo uniforme e in prossimità delle uscite, senza ostacolare le stesse.

Gli estintori devono essere posti in un luogo facilmente accessibile e visibile ed essere dotati della appropriata segnaletica.

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili, deriva dalla valutazione del rischio d'incendio, ai sensi del D.M.03/09/2021, che ciascun affidatario è tenuto ad effettuare.

In prossimità dei quadri elettrici, è consigliata l'installazione di un estintore a CO₂ per garantire la protezione anche delle apparecchiature.

La manutenzione delle attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dalla normativa vigente (*D.Lgs.81/2008; D.M.02/09/2021*) e corrisponde alla verifica dell'efficienza degli estintori, la cui periodicità massima è pari a 6 mesi, da parte di un tecnico manutentore competente e qualificato (*ai sensi del D.M.01/09/2021*).

È obbligatorio che su ciascun estintore sia presente un cartellino di manutenzione, che possa attestare gli interventi di manutenzione eseguiti in conformità alla normativa.

Anche per gli altri sistemi di sicurezza antincendio (*porte e finestre apribili resistenti al fuoco, maniglioni antipánico delle porte di uscita di emergenza, ecc.*) di competenza di ciascun affidatario, deve essere prevista la medesima verifica di efficienza con periodicità semestrale.

Le porte tagliafuoco, ove presenti, devono di norma essere mantenute chiuse, il loro utilizzo è ammesso per il tempo strettamente necessario al passaggio di persone o merci.

Le vie di esodo devono essere mantenute libere da ostacoli e percorribili senza alcun impedimento anche da parte di personale a ridotta mobilità.

Si evidenzia che negli spazi comuni sono presenti presidi e sistemi antincendio (*estintori, idranti, naspì, rivelatori di incendio, porte tagliafuoco ed uscite di emergenza*) la cui manutenzione e mantenimento in efficienza è a cura di SACBO.

Ciascun affidatario è comunque tenuto a segnalare tempestivamente qualsiasi inefficienza dovesse rilevare dei citati presidi, avendo altresì cura di garantirne l'accessibilità e la fruibilità.

Si rammenta che la mancata osservanza delle disposizioni previste dalla citata normativa può comportare sanzioni di carattere penale oltre che amministrativo.

d) DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Gli addetti, sia al primo soccorso aziendale che all'antincendio devono essere nominati e formati secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 in un numero variabile in relazione alle caratteristiche dell'organizzazione.

Tutti i datori di lavoro affidatari hanno l'obbligo di garantire la presenza in turno di personale individuato come addetto alla gestione delle emergenze incendio, che abbia effettuato la specifica formazione prevista dal D.M.02/09/2021 All.III in base alla valutazione e classificazione del rischio d'incendio dell'aerostazione (*attività di livello 3 – ex rischio elevato*).

e) PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE AEROPORTUALE

Tutto il personale deve essere informato e formato in modo specifico sui contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione Aeroportuale (*PEEA*) predisposto da SACBO e scaricabile dal sito aziendale.

A tale scopo il personale è tenuto ad effettuare il corso sulla piattaforma e-learning predisposto da SACBO.